

Proponente: 10.B
Proposta: 2026/552
del 30/04/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 773
del 04/05/2026

PROMOZIONE DELLA CITTA' TURISMO E SPORT

Dirigente: BELLI dott.ssa LORENA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 36/2023 NELL'AMBITO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI "GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI, ACCOGLIENZA E PRENOTAZIONE TURISTICA – IAT-R DI REGGIO EMILIA" - INTEGRAZIONE PRESTAZIONI PER ATTIVAZIONE "AGENZIA DI PROMOZIONE INTEGRATA DEL CENTRO STORICO" CIG B0511C98FC – CUP J89J26000030006

Premesso che:

- con provvedimento PG. n. 2025/34992 del 10/02/2025 il Sindaco ha disposto il conferimento delle funzioni di Dirigente della posizione del “Servizio Promozione della Città, Turismo e Sport” alla Dott.ssa Lorena Belli, a far data dal 10 febbraio 2025 e così fino alla scadenza del contratto individuale di lavoro, salvo revoca, ai sensi dell’art. 13 e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 - 2028 ed i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 - Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell’art. 169 co 1 e 2;
- con delibera di Giunta Comunale n.46 del 26/3/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti.

Richiamati:

- la Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 840 del 18/07/2024 è stato aggiudicato il servizio di “Gestione ufficio informazioni, accoglienza e prenotazione turistica - IAT-R di Reggio Emilia” alla RTI composta da AR/S Archeosistemi Società Cooperativa (mandataria) e Itinere S.r.l. (mandante);
- il relativo contratto sottoscritto in data 27/03/2025, Rep. n. 56106;
- il provvedimento RUD 308 del 23/03/2026 con cui è stata disposta, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, la modifica contrattuale mediante atto di sottomissione approvato successivamente con RUAD n. 719 del 24/04/2026 per l’integrazione delle prestazioni finalizzate all’attivazione dell’Agenzia di promozione integrata del centro storico.

Dato atto che:

- con istanza acquisita agli atti del Comune al PG n.111743 del 30/04/2026, AR/S Archeosistemi Società Cooperativa, in qualità di mandataria della RTI affidataria, ha richiesto l’autorizzazione al subappalto ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, per un importo di € 71.026,00, compresi € 2.138,78 per oneri di sicurezza e oltre IVA, all’operatore economico STUDIO SALSI COMUNICAZIONE DI STEFANO SALSI & C. SAS, con sede legale in Via della Previdenza Sociale, 8 42124 Reggio Emilia, P. IVA 02667440354;

- il subappalto ha ad oggetto lo svolgimento di attività tecniche di supervisione e coordinamento connesse all'attuazione dell'Agenzia di promozione integrata del centro storico, come previste nell'atto di sottomissione e nello specifico:
 - **Coordinamento centrale e produzione dei contenuti:** Gestione di tutte le attività editoriali e comunicative, definendo la copy strategy e la linea editoriale;
 - **Regia editoriale e pianificazione integrata dei contenuti:** Lo studio garantisce la costruzione e l'aggiornamento di un piano editoriale integrato (web, social, stampa e strumenti fisici in città), con gestione continuativa dei contenuti dedicati al centro storico, con particolare riferimento a: attrattività, eventi, patrimonio culturale, beni e servizi, accessibilità, opportunità e trasformazioni urbane;
 - **Campagne promozionali, eventi principali e supporto al cartellone integrato:** L'Agenzia supporta il marketing degli eventi e la promozione del cartellone integrato delle attività ludiche, culturali e ricreative della città storica, garantendo ideazione, coordinamento e produzione dei contenuti necessari alla promozione.
- le attività oggetto di subappalto risultano riconducibili alle prestazioni contrattuali e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 consente l'affidamento in subappalto alle seguenti condizioni:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al capo II del titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.

Accertato, da parte dell'Ufficio competente:

- che l'impresa ha presentato istanza di autorizzazione al subappalto in oggetto in atti al PG n. 111743 del 30/04/2026;
- che la ditta subappaltatrice è inoltre in possesso dei requisiti necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 il subappalto è soggetto ad autorizzazione della stazione appaltante previa verifica dei requisiti in capo al subappaltatore;
- che la ditta subappaltatrice STUDIO SALSI COMUNICAZIONE DI STEFANO SALSI & C. SAS, con sede legale in Via della Previdenza Sociale, 8 42124 Reggio

Emilia, P. IVA 02667440354 ha prestato dichiarazione di possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023;

- sono stati acquisiti agli atti i seguenti documenti ai fini della verifica dei requisiti del subappaltatore in atti al PG n. 2026/111768:
 - Registro impresa;
 - DURC in corso di validità;
 - Dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Casellario ANAC;
 - comunicazione regolarità fiscale;
 - Casellario Giudiziario;
 - Anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato;
 - Documento di verifica autocertificazione;
 - certificato dei carichi pendenti.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs 36/2023, *“La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; ...omissis...”*.

Preso atto che l'impresa appaltatrice e il subappaltatore, in qualità di parti del contratto di subappalto, hanno stabilito che i corrispettivi dovuti al subappaltatore saranno liquidati direttamente dall'impresa appaltatrice, secondo quanto previsto dal medesimo contratto di subappalto, con conseguente esonero della stazione appaltante da ogni responsabilità in merito ai relativi pagamenti.

Precisato dunque che:

- L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi al subappalto, copia delle fatture emesse dal subappaltatore, debitamente quietanzate, ovvero accompagnate da idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento (es. contabile di bonifico);
- Le fatture emesse dal subappaltatore dovranno riportare obbligatoriamente i codici CIG e CUP relativi all'intervento, in conformità alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Dato atto che il Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi della L. 241/1990 e il Responsabile di Progetto ai sensi del D.lgs 36/2023 è la Dr.ssa Lorena Belli dirigente del Servizio promozione della città, turismo e sport.

Atteso che, sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Precisato che:

- il RUP, ha esaminato la documentazione relativa all'Impresa proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;
- il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023, ed in particolare l'art. 119;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il contratto Rep. n. 56106 del 27/03/2025 e il successivo atto di sottomissione;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, AR/S Archeosistemi Società Cooperativa, in qualità di mandataria della RTI affidataria del servizio in oggetto, al subappalto in favore della ditta STUDIO SALSI COMUNICAZIONE DI STEFANO SALSI & C. SAS, con sede legale in Via della Previdenza Sociale, 8 42124 Reggio Emilia, P. IVA 02667440354, per lo svolgimento di attività tecniche di supervisione e coordinamento connesse all'Agenzia di promozione integrata del centro storico, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente e dal contratto per un importo di € 71.026,00, compresi € 2.138,78 per oneri di sicurezza e oltre IVA;
- di dare atto che l'autorizzazione è rilasciata nelle more del completamento delle verifiche sui requisiti dichiarati dal subappaltatore ed è pertanto subordinata all'esito positivo delle stesse;
- di dare atto che l'appaltatore principale provvederà direttamente al pagamento del subappaltatore e che, ai fini della liquidazione dei corrispettivi, dovrà trasmettere al Comune copia delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento, da allegare alle fatture emesse nei confronti dell'Amministrazione;
- di dare atto che l'importo delle attività per le quali è autorizzato il subappalto è compreso nell'importo di cui a determinazione dirigenziale n. 308 del 23/03/2026, richiamata in premessa, ove è impegnata anche la spesa complessiva per l'intervento;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Impresa aggiudicataria AR/S Archeosistemi Società Cooperativa e all'Impresa subappaltatrice STUDIO SALSI COMUNICAZIONE DI STEFANO SALSI & C. SAS, e al DEC per quanto di propria competenza;

- di disporre gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente e dal D.Lgs. 33/2013, nonché gli ulteriori adempimenti contrattuali conseguenti (tracciabilità, controlli, ecc.).

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Lorena Belli